



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA N. 50 / 12-07-2026

**MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE:
CHIUSURA STRADA MEDIANTE INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E
PEDONALE DI VIA CIMITERO - VIA CAVOUR ALL'ALTEZZA DEL PASSAGGIO A
LIVELLO N.8 LINEA FNM**

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza assunta a protocollo comunale in data 30/06/2026 con n. 0010077 e successiva integrazione assunta a protocollo comunale in data 10/07/2026 da parte della ditta Valsecchi armamento ferroviario srl con sede a Merone (CO) in via Nuova Valassina, 5/3, dirette ad ottenere provvedimenti viabilistici temporanei, nella fattispecie la chiusura strada mediante interdizione al transito veicolare e pedonale di via Cimitero – via Cavour all'altezza del passaggio a livello, necessari per l'esecuzione di lavori di armamento ferroviario della stazione di Borgonato-Adro per conto di FNM;

CONSIDERATO che i lavori, seguiranno il presente calendario:

- Chiusura totale (notturna e diurna) dalle ore 22:00 del 15 luglio 2026 alle ore 06:00 del 18 luglio 2026 026;
- Chiusura solo notturna dalle ore 22:00 alle ore 05:00 per le seguenti notti:
 - Luglio 23/24, 24/25, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31 e 31/01;
 - Agosto 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 24/25, 25/26 e 26/27.

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica n 484 del 09/06/2026 emanata da Regione Lombardia con oggetto: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole. In tale provvedimento è indicato che si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico; in relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base

dell'ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l'incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudentiale apprezzamento dell'amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all'applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio "ALTO", come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

VISTO che l'Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica n. 484 del 09/06/2026 emanata da Regione Lombardia non supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali ma raccomanda ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

VISTI

- il D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- Il D.M. 10 luglio 2002 che indica i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei e definisce i principi fondamentali della messa in opera della segnaletica temporanea;
- Il D.I. del 22/01/2019 e il D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., dai quali si evidenzia che è, altresì, obbligatorio di apporre la prevista segnaletica verticale-mobile della eventuale perimetrazione dell'area interessata, affinché sia completamente inibita la circolazione stradale e salvaguardata la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti in merito;

RITENUTO necessario consentire, in piena sicurezza, l'esecuzione dei lavori in premessa richiamati al fine di garantire al contempo la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti in transito;

ACCERTATO che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (art 5, 6 e 7 del D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco di Adro n. 4 del 29.01.2026 di nomina del Comandante del servizio associato di Polizia Locale dei Comuni di Adro e Corte Franca – Corpo intercomunale di Polizia Locale Monte Alto;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

Dalle ore 22:00 del 15 luglio 2026 alle ore 06:00 del 18 luglio 2026 (in caso di maltempo o per motivazioni tecniche che richiedano proroghe si comunichi allo scrivente comando):

- la chiusura strada mediante interdizione al transito veicolare e pedonale di via Cimitero – via Cavour all'altezza del passaggio a livello n.8 linea FNM;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti di strada interessati dai lavori; la segnaletica relativa dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dall'inizio dei lavori;
- riduzione a scalare del limite di velocità dei veicoli a 30 km/h nell'area interessata ai lavori.

Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 per le seguenti notti:

- Luglio 23/24, 24/25, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31 e 31/01;
- Agosto 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 24/25, 25/26 e 26/27.
- la chiusura strada mediante interdizione al transito veicolare e pedonale di via Cimitero – via Cavour all'altezza del passaggio a livello n.8 linea FNM;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti di strada interessati dai lavori; la segnaletica relativa dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dall'inizio dei lavori;
- riduzione a scalare del limite di velocità dei veicoli a 30 km/h nell'area interessata ai lavori.

PRESCRIVE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

Di delimitare le aree oggetto dei lavori mediante la fornitura e posa di segnaletica, di recinzioni o altro manufatto che impedisca l'accesso ai non addetti ai lavori, l'area di cantiere e la sua presegnalazione dovrà essere ben visibile di giorno e di notte.

Di sorvegliare costantemente l'area oggetto dei lavori al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

La segnaletica temporanea di cantiere e per i lavori dovrà essere posizionata dalla ditta richiedente.

A cura e spesa del richiedente, la predisposizione ed il posizionamento dell'apposita segnaletica stradale-mobile che presegnali e segnali la presenza delle modifiche viabilistiche istituite, nel rispetto del C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione ed attuazione, al fine di garantire la sicurezza nella circolazione stradale veicolare e pedonale, precisando che questo Ente sarà tenuto sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità verso persone o cose per la regolamentazione richiesta e per qualsiasi evento dannoso ne possa scaturire.

L'obbligo di mantenere in perfetta efficienza, per tutta la durata dei lavori, la segnaletica stradale-mobilità di cantiere, in qualsiasi condizione atmosferica.

Di ordinare il ripristino delle condizioni normali di circolazione stradale, una volta terminati i lavori, provvedendo anche alla pulizia della sede stradale in corrispondenza del luogo occupato, sia durante le date di esecuzione lavori sia al termine finale dell'intervento.

Il puntuale rispetto di tutto l'impianto normativo vigente, come meglio richiamato in premessa, in riferimento agli adempimenti di competenza.

Si comunica la presente mediante l'installazione di idonea segnaletica stradale. Tale adempimento è a carico dell'impresa richiedente o esecutrice dei lavori, così come rimane in capo alla ditta medesima ogni responsabilità patrimoniale e civile verso terzi per qualunque ragione cagionata.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

AVVERTE

- Che, nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualunque pericolo per la circolazione stradale ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.
- Che la mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra, anche parziale, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866,00 a € 3.464,00 ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. 285/1992.
- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali.
- Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale verticale, orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni.
- È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.
- A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate altresì le sanzioni amministrative previste ex art. 7, D.lgs. 285/1992.

Il Comune di Corte Franca (BS) sarà ritenuto sollevato e indenne da qualsiasi pretesa o molestia che per, effetto della presente, potesse pervenire a terzi.

AVVERTE ALTRESÌ LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI CHE

Per tali interventi, non soggetti all'applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio "ALTO", come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

A tal proposito: "A norma del D.lgs. 81/08, la tutela del lavoratore si attua attraverso la predisposizione di adeguate e idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo

esemplificativo, la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; informare circa il rischio di esposizione è misura generale.”

Sarà facoltà della ditta richiedere autorizzazione in deroga per le emissioni sonore al Comune di Corte Franca al fine di evitare il lavoro nelle ore più calde.

RESPONSABILE

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento amministrativo relativo all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale in materia, nominato mediante decreto è: il Commissario Capo Graziano Belloni, il quale può essere contattato alla e-mail graziano.belloni@comune.cortefranca.bs.it e al tel. 3387900874.

DISPONE CHE

Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio Comunale On – line e inviato ai seguenti destinatari:

- Stazione carabinieri di Adro;
- AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Regione Lombardia);
- Agenzia TPL (Trasporti Pubblici Locali Brescia);
- Provincia di Brescia;
- Comune di Provaglio d'Iseo;
- Ditta esecutrice dei lavori

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. L'inosservanza a tale ordinanza sarà punita con sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Responsabile dell' AREA POLIZIA LOCALE
COMMISSARIO CAPO Belloni Graziano